

## COMUNE DI TOFFIA

Provincia di Rieti



### PARERE DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI

**Prot. 7 del 29/08/2024**

Carmine Farisano  
Via Filippo Smaldone, 71 – 00171 Roma (RM)  
Pec: carmine.farisano@pec.commercialisti.it  
e-mail: [studiofarisano@gmail.com](mailto:studiofarisano@gmail.com)  
C.F: FRSCMN74L19D766H

**Spett.le**  
**Comune di Toffia**  
Via Porta Maggiore, 9  
02039- Toffia (RI)  
C.F: 00109970574

### **Parere sulla proposta di delibera di Giunta Comunale n. 35 del 08/08/2024**

Lo scrivente Carmine Farisano, Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, in qualità di Organo di Revisione del Comune di Toffia, nominato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 25/05/2022,

### **VISTI**

- ✓ l'art. 239, primo comma, lettera b), del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, il quale stabilisce che l'organo di revisione esprime il proprio parere sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria;
- ✓ la proposta di Giunta Comunale n. 35 del 08/08/2024 avente per oggetto: *“Modifica della programmazione del fabbisogno del personale 2024-2026 approvata con Delibera di giunta Comunale n. 100/2023”* unitamente agli allegati “A”, “B”, “C”, “D” e relazione

accompagnatoria integrati con p.e.c. del 27/08/2024 e con p.e.c. del 28/08/2024, relativi all'attestazione del rispetto e della coerenza con quanto disposto dalla vigente normativa in materia di spesa del personale, e del visto di regolarità tecnica e contabile;

- ✓ lo Statuto dell'Ente;
- ✓ il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- ✓ il C.C.N.L. vigente per il personale del comparto Funzioni Locali.

#### **PREMESSO che**

- la Delibera di Giunta Comunale n. 87 del 12 dicembre 2022 ha unificato il servizio Affari Generali e il Servizio finanziario;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 100 del 14 dicembre 2023 ha approvato la programmazione del fabbisogno del personale 2024-2026, sul quale lo scrivente ha rilasciato parere con prot. 18 del 13/12/2023;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 29 dicembre 2023 ha approvato il bilancio di previsione 2024-2026;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 6 giugno 2024 ha approvato il Rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2023;
- la delibera di Giunta comunale n. 4 del 25 gennaio 2024 ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026, ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in legge n. 113/2021;
- la determina del Responsabile del Servizio Affari Generali e Finanziario n. 137 del 25 giugno 2024 ha disposto il collocamento a riposo del funzionario tecnico, dipendente a tempo pieno ed indeterminato con decorrenza dal 1° luglio 2024;
- l'Ente, con la presente proposta di delibera oggetto del presente parere ravvisa la necessità, di modificare in parte la previsione dell'anno 2024 rispetto a quanto previsto nel PTFP 2024-2026 come da Deliberazione di Giunta Comunale n. 100/2023.

#### **CONSIDERATO che**

- l'art. 39, commi 1 e 19, della Legge n. 449 del 27/12/1997, ha introdotto l'obbligo della programmazione triennale delle assunzioni, obbligo confermato dall'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 e dall'art. 91, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale, in particolare, prevede che gli organi di vertice dell'amministrazione sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della Legge n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), introduce dall'1/01/2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione

necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere.

**RICHIAMATI:**

- l'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 che impone alle pubbliche amministrazioni l'adozione del piano triennale dei fabbisogni del personale *“..in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter...”*;
- l'art. 6, comma 3, del d. lgs. n. 165/2001 che prevede, in sede di definizione del piano triennale dei fabbisogni del personale, l'indicazione della consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'art. 6-ter del medesimo decreto legislativo, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima, ferma restando la possibilità di copertura dei posti vacanti nei limiti delle facoltà consentite dalla legislazione vigente;
- il Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8/05/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27/7/2018, con il quale vengono definite, ai sensi del citato art. 6-ter del D. Lgs. 165/2001, le *“linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”*;
- l'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019, che dispone *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione”*;
- il DM del 17/03/2020 pubblicato in G.U. n. 108 del 27/04/2020 in attuazione di quanto disposto dall'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019, che quanto previsto dal D.M. citato è applicabile ai comuni con decorrenza dal 20/04/2020;
- la circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 13/05/2020 pubblicata nella G.U. n. 226 del 11/09/2020, esplicitativa delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 39/2019 e relativo DM attuativo del 17/03/2020, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni;
- l'art. 6 del D.L. n. 80/2021 rubricato *“Piano integrato di attività e organizzazione”* prescrive l'adozione dello stesso da parte delle pubbliche amministrazioni, al successivo comma 6 dispone modalità semplificate per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti;

- il D.P.R. n. 81 del 30/06/2022 *“Regolamento recante l’individuazione e l’abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”*;
- il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 132 del 30/06/2022 concernente il Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione, che prevede la predisposizione in forma semplificata del PIAO per i Comuni con meno di 50 dipendenti.

## **RITENUTO**

di procedere agli adempimenti derivanti dalla normativa di cui sopra tenendo conto degli ulteriori limiti derivanti dalla normativa vigente che operano:

- a livello di contenimento generale della spesa di personale ex art 1, combinato disposto del comma 557 e 557-quater della legge 296/06 contenimento della spesa con riferimento al valore medio del triennio precedente (anni 2011/2013);
- con riferimento alle assunzioni a tempo determinato l’art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010 prescrive che gli enti locali in regola in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’ articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzione nel limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l’art. 23 del D.Lgs. n. 81/2015 rubricato *“Numero complessivo di contratti a tempo determinato”* che al comma 1 dispone *“Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato”*. Il successivo comma 2 stabilisce *“Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonché da eventuali limitazioni quantitative previste da contratti collettivi [...] e) per sostituzione di lavoratori assenti; f) con lavoratori di età superiore a 50 anni”*;
- l’art. 60 del CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2019-2021 sottoscritto il 16/11/2022 statuisce al comma 4 tra l’altro che *“Le ipotesi di contratto a tempo determinato esenti da limitazioni quantitative, oltre a quelle individuate dal D.Lgs. n. 81/2015, sono:*
  - a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento di quelli esistenti;*

- b) *particolari necessità di enti di nuova istituzione;*
  - c) *introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità;*
  - d) *stipulazione di contratti a tempo determinato per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo degli enti locali;*
  - e) *stipulazione di contratti a tempo determinato per l'assunzione di personale da adibire all'esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale e degli assistenti sociali;*
  - f) *personale che afferisce a progetti finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati;*
  - g) *realizzazione di eventi sportivi o culturali di rilievo internazionale;*
  - h) *proroghe dei contratti di personale a tempo determinato interessato dai processi di stabilizzazione”.*
- l'art. 60 comma 6 lett. b) del CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2019-2021 sottoscritto il 16/11/2022 prevede l'assunzione di personale a tempo determinato tra l'altro in caso di sostituzione di personale assente per congedo di maternità.

**PRESO ATTO che**

- con la presente proposta non è stato rilevato personale in eccedenza o in esubero per l'anno 2024;
- con la presente proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 35/2024, si prevede per l'anno 2024:
  - n. 1 assunzione a tempo indeterminato di personale di categoria D1 profilo professionale funzionario tecnico a tempo parziale (18 ore settimanali) dal 1° novembre 2024, attualmente coperto da assunzione ex art. 110 comma 1 del TUEL fino al 31 ottobre 2024 come da decreto del Sindaco n. 3 del 11 giugno 2024;
  - n.1 assunzione a tempo determinato (n. 6 ore settimanali) di personale di categoria profilo professionale funzionario contabile dal 1° novembre 2024 al 31 dicembre 2024 in regime di scavalco di eccedenza ex art. 1, comma 557 della Legge n. 311/2004;
  - di confermare la prosecuzione n. 1 del rapporto di lavoro di personale appartenete all'area dei funzionari (già categoria D) profilo di funzionario contabile dal 1° gennaio 2024 al 31 luglio 2024 a tempo parziale e determinato (12 ore settimanali), in corso dall'8 novembre 2023, in regime di scavalco di eccedenza ex art. 1, comma 557 della Legge n. 311/2004;
  - di confermare la prosecuzione n. 1 del rapporto di lavoro di personale di categoria B profilo di assistente amministrativo per n. 6 ore settimanali, dal

1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, in regime di scavalco di eccedenza ex art. 1, comma 557 della Legge n. 311/2004, in corso dal 2 novembre 2023 fino al 31 dicembre 2023;

- la proposta di deliberazione in esame non prevede assunzioni per le annualità 2025 e 2026;
- la documentazione redatta dal Responsabile del Servizio Affari Generale e Finanziario e allegata alla proposta di deliberazione n. 35/2024 (allegati "A", "B", "C", "D" e relazione accompagnatoria) individua le facoltà assunzionali di personale a tempo indeterminato e flessibile per il triennio 2024-2026.

#### **RILEVATO che**

- la spesa potenziale massima per gli enti locali coincide con il tetto di spesa di cui all'art. 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che per il Comune di Toffia è quantificato in € 255.929,34 importo che fa riferimento all'aggregato "spesa di personale" con esclusione, per espressa previsione normativa, degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, così come inteso dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie con deliberazioni n. 25/2014 e n. 13/2015 e che per la verifica del rispetto di tale tetto occorre effettuare l'operazione di verifica dei vincoli finanziari, per ciascun anno del piano triennale, in modo tale che la spesa del personale in servizio, aumentata della spesa per lavoro flessibile e delle facoltà assunzionali annuali non sia superiore alla spesa potenziale massima e ciò al fine di salvaguardare gli equilibri di finanza pubblica e di bilancio;
- con riferimento all'applicazione dell'art. 2 del DM del 17/03/2020 dal prospetto allegato "D" della proposta di delibera n. 35, l'Ente evidenzia un rapporto tra la spesa di personale e le entrate correnti pari al 26,91%. L'Ente si colloca nella fascia al di sotto del valore soglia di cui all'art. 4 fissato nella misura del 28,60% la spesa di personale per l'anno 2018 è stata pari ad euro 215.480,66;
- il comune di Toffia può incrementare la spesa del personale per assunzioni a tempo indeterminato registrata nel rendiconto dell'esercizio 2023 (ex art. 4, comma 2 del DM 34/2020) fino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia. Il limite effettivo della spesa di personale lorda senza IRAP per l'Ente come riportato nell'allegato "D" è pari ad euro 203.252,62;
- sono previste assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto dei vincoli assunzionali sopra citati;
- richiamata l'asseverazione dell'equilibrio pluriennale di bilancio resa con verbale n. 8 in data odierna;
- per le assunzioni di personale a tempo determinato previste dalla proposta oggetto

del presente parere ai fini della verifica del vincolo di spesa di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010, come risultante dal rispettivo allegato "B" della stessa, per l'anno 2024, con riferimento alle assunzioni terminate al 31 luglio 2024 sono state già utilizzate risorse complessive per euro 8.794,09 e per quella prevista dal 1° novembre 2024 al 31 dicembre 2024 il costo è pari ad euro 963,00. L'importo da sostenere per l'anno 2024 per le assunzioni di lavoro flessibile è pari ad € 9.757,09 inferiore al limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010.

**DATO atto che:**

- è stato attestato il rispetto del vincolo di contenimento della spesa di personale, ex art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006 come risultante da allegato "C" della proposta;
- vengono rispettati i vincoli di finanza pubblica di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 come da allegato "B" della proposta di delibera;
- le assunzioni a tempo determinato riguardano principalmente personale a tempo determinato di cui all'art. 60, comma 4 e 6 del CCNL Funzioni locali;
- l'Ente risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP;
- sono stati attestati dal Responsabile del Servizio affari generali e del Servizio Finanziario il rispetto dei vincoli in materia di personale, propedeutici per l'avvio delle assunzioni da effettuare a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale allegato "C" della proposta di delibera n. 35/2024;
- sulla proposta di deliberazione è stato espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ex art. 49 del TUEL.

**RICORDATO che,**

- l'Ente, dovrà attenersi al principio di prudenza di cui all'Allegato 1 al d.lgs. n. 118 del 2011 ed operare costanti e rigorosi monitoraggi al fine di salvaguardare la permanenza degli equilibri di bilancio;
- prima di procedere alle assunzioni previste dalla proposta di Giunta Comunale n. 35/2024, è necessario:
  - i. aggiornare il PIAO 2024 – 2026 e provvedere agli adempimenti conseguenti;
  - ii. rispettare i vincoli e le disposizioni in materia di assunzione del personale.

Per tutto ciò premesso, rilevato e ricordato, il Revisore

**ESPRIME**

parere favorevole sulla proposta di Giunta Comunale n. 35 del 08/08/2024 avente per oggetto: *“Modifica della programmazione del fabbisogno di personale 2024-2026 approvata con delibera di giunta comunale n. 100/2023”*

Roma, 29 agosto 2024

Il Revisore dei Conti  
Dott. Carmine Farisano  
Firma apposta in formato Digitale